

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ ASILO NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO “LO SCARABOCCHIO”

TRA

Comune di Ascoli Piceno,

_____ (nel seguito per brevità anche
"Amministrazione" o "Stazione appaltante")

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai _____ fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

- a) che il Comune di Ascoli Piceno ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. xx del xx.xx.2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. xxxx/x, una procedura telematica aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore a condizioni tutte fissate avente ad oggetto il servizio educativo presso l’asilo nido del Comune di Ascoli Piceno “Lo Scarabocchio”;
- b) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti esecutivi (di seguito denominati anche contratti specifici) stipulati dalle Amministrazioni;
- c) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno nei confronti del Fornitore;
- d) che i singoli Contratti Specifici verranno stipulati a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, nonché gli ulteriori atti della procedura, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti dell'Amministrazione, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici e la polizza assicurativa;
- g) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- h) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Ascoli Piceno, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione Contraente anche denominata Amministrazione:** il Comune di Ascoli Piceno che - sulla base della normativa vigente - è legittimato ad utilizzare l'Accordo Quadro e che può, dunque, affidare Contratti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
 - c) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura telematica aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Specifici;
 - d) **Disciplinare di gara:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura telematica aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti Specifici;
 - e) **Contratto Specifico:** contratto esecutivo avente ad oggetto la prestazione di servizi educativi presso l'asilo nido comunale (Lo Scarabocchio).

Articolo 2

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di Contratti di diritto privato;
 - f) dal Patto di Integrità approvato dal Comune di Ascoli Piceno con Deliberazione della Giunta n. 244 del 13.10.2013.
3. I Contratti Specifici saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nei documenti di cui ai precedenti commi.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro da una parte e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune di Ascoli Piceno e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.
5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Specifici, il Comune di Ascoli Piceno e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni degli stessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto.
2. Il valore massimo del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro

medesimo, è il seguente: Euro 588.413,28 (cinquecentoottantottomilaquattrocentotredici/28) Iva e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.500,00 esclusi. L'Impresa prende atto ed accetta che il Comune di Ascoli Piceno non garantisce l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto sopra indicato. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del valore massimo indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Comune di Ascoli Piceno potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Contratto Specifico della Stazione appaltante raggiunga il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Comune di Ascoli Piceno considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà sottoscrivere ulteriori Contratti Specifici.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il singolo Fornitore aggiudicatario della procedura telematica aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti Specifici che verranno sottoscritti con l'Amministrazione alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. Al fine di affidare un Contratto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente procede:
 - a. alla definizione del quantitativo, della durata e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro;
 - b. al perfezionamento del Contratto Specifico con il Fornitore nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro.
7. **<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Contraente esegue in corso d'esecuzione del Contratto Specifico le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione Contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici

- 1 Il presente Accordo Quadro ha una durata stimata in 31 mesi decorrenti presumibilmente da gennaio 2021 e si conclude il 31 luglio 2023 (ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo 3) fermo restando la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno due (2) mesi prima della scadenza del contratto originario.
- 2 Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale

l'Amministrazione Contraente potrà affidare i singoli Contratti Specifici.

- 3 Il singolo Contratto Specifico ha una durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 5

Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi

- 1 I prezzi orari previsti per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

- Prezzo orario servizio di coordinamento pedagogico con un operatore: € ____ l'ora IVA e costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi.
- Prezzo orario servizio educativo con un operatore: € ____ l'ora IVA e costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

- 2 Il corrispettivo per ciascun Contratto Specifico è calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti in sede di gara per le ore di servizio educativo e di coordinamento pedagogico effettivamente prestate dal Fornitore.
- 3 Il Fornitore fermo restando gli importi di cui al comma uno dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Specifico nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentazioni e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e di quelle migliorative eventualmente offerte.
- 4 Il pagamento dei corrispettivi da effettuarsi previa emissione di fattura al termine di ogni mese in cui sia stato effettuato il servizio dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.A.C. e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Articolo 6

Affidamento dei Contratti esecutivi

- 1 Ciascun Contratto specifico verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 25 del Disciplinare di gara e agli articoli 3, 4 e 5 del presente atto.
- 2 Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro, nell'ambito di ciascun Contratto Specifico, l'Amministrazione determinerà il quantitativo e la durata del Contratto e di conseguenza il relativo importo contrattuale fermo restando il quantitativo massimo stimato dal presente Accordo Quadro.
- 3 I singoli Contratti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, tra l'Amministrazione e il Fornitore.
- 4 Per effetto della sottoscrizione del Contratto Specifico, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio richiesto, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata

- utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività e prestare i servizi solo a seguito della stipula del Contratto Specifico.
- 5 L'Amministrazione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Specifico, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
 - 6 L'Amministrazione può apportare modifiche al Contratto Specifico ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 - 7 L'Amministrazione potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

- 1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.
- 2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 3 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Specifico e comunque nel presente Accordo Quadro ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune di Ascoli Piceno, assumendone ogni relativa alea.
- 4 Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cure e spese, il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Specifici secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Specifici;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Contraente;
 - e) comunicare tempestivamente al Comune di Ascoli Piceno le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre al Comune di Ascoli Piceno qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
 - g) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - h) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai Contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 5 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Ascoli Piceno di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici.
- 6 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede nel territorio comunale.
- 7 Il Fornitore è tenuto a comunicare al Comune di Ascoli Piceno ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune di Ascoli Piceno entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
- 8 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Comune di Ascoli Piceno il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune di Ascoli.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1 Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune di Ascoli Piceno per la stipula del presente Accordo Quadro.
- In particolare ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e 7.1 del Disciplinare di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) nel singolo Contratto Specifico, il Fornitore dovrà indicare il nominativo degli operatori che

- eeguiranno le prestazioni richieste.
- 2 L'impresa riconosce, altresì al Comune di Ascoli Piceno, la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Specifico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Amministrazione. L'esercizio da parte del Comune di Ascoli Piceno di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 - 3 Nel caso in cui l'Impresa debba procedere alla sostituzione, superiore ai 10 giorni, di una figura professionale deve previamente comunicarlo all'Amministrazione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione all'Amministrazione quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di applicare la penale di cui al successivo articolo 12. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate.
 - 4 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Ascoli Piceno, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Specifico.

Articolo 9

Verifiche di conformità

- 1 Con riferimento al singolo Contratto Specifico, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità per riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
- 2 Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che il servizio è stato eseguito a regola d'arte conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
- 3 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della prestazione" salvo diverso accordo tra l'Amministrazione ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
- 4 Il Comune di Ascoli Piceno ove, in relazione al singolo Contratto Specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte, potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Articolo 10

Importi dovuti e fatturazione

- 1 I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Specifico sono quantificati alla luce di quanto stabilito all'art. 5.

- 2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 3 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 4 I corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Specifico sono dovuti dall'Amministrazione al Fornitore a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
- 5 Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione:
 - i) il riferimento all'Accordo Quadro; ii) riferimento al Contratto Specifico e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente. Il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6 **<nel caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura>**

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

<nel caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura>

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati .

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura>

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e a indicare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
- 7 Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
- 8 Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
- 9 Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 10 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Specifico; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 11 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto e al Comune di Ascoli Piceno, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le

modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 12 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
- 13 Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Specifici e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R.
- 14 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
- 15 Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
- 16 Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto della sottoscrizione dei Contratti esecutivi.

Articolo 11

Costi della sicurezza

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'eventuale DUVRI che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 12

Penali

- 1 Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Accordo Quadro, le penali di cui all'art. 20 del Capitolato Tecnico. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazerocinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA e costi della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
- 2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Comune di Ascoli Piceno.
- 3 In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Comune di Ascoli Piceno il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed

esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Ascoli Piceno nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune di Ascoli Piceno, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- 4 Il Comune di Ascoli Piceno potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5 Il Comune di Ascoli Piceno potrà applicare al Fornitore affidatario del Contratto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima; resta inteso che, complessivamente, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
- 6 La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13

Garanzia

- 1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti del Comune di Ascoli Piceno con la stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti specifici, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro _____/00 (_____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
- 2 La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici, rilasciata in favore del Comune di Ascoli Piceno, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
- 3 In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
- 4 La garanzia definitiva copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

- 5 La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti specifici.
- 6 La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune di Ascoli Piceno verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna al Garante da parte del Fornitore dei documenti dell'Amministrazione, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare al Comune di Ascoli Piceno il valore dello svincolo.
- 7 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Ascoli Piceno, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
- 8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Ascoli Piceno ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro fermo restando il risarcimento del danno.
- 9 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 14

Risoluzione

- 1 Il Comune di Ascoli Piceno senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Specifico ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Specifici;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Ascoli Piceno;

- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'articolo 21;
- h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi dovuti e fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del Contratto), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Danni e Responsabilità civile) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 del presente Accordo Quadro;
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avalimento, ove in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- *nonies* della L. 7 agosto 1990 n. 241.

- 2 Il Comune di Ascoli Piceno deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Specifico senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Comune di Ascoli Piceno si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.AC., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

- 3 Il Comune di Ascoli Piceno quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Comune di Ascoli Piceno ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4 Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici, il Comune di Ascoli Piceno assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio

con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Ascoli Piceno potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.

- 5 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC o raccomandata A/R dal Comune di Ascoli Piceno per porre fine all'inadempimento, il Comune di Ascoli Piceno ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Specifici e di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 6 In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Specifici, il Comune di Ascoli Piceno si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
- 7 In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici, il Comune di Ascoli Piceno avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 15

Recesso

- 1 Il Comune di Ascoli Piceno ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante presente Accordo Quadro o i Contratti Specifici.
- 2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.
- 3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni oggetto di Contratto Esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al

decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

- 4 Qualora il Comune di Ascoli Piceno receda dall'Accordo Quadro non potranno essere stipulati nuovi Contratti Specifici da parte dell'Amministrazione.

Articolo 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 2 Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici.

Articolo 17

Trasparenza

- 1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

- 2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere a) b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Comune di Ascoli Piceno di incamerare la garanzia prestata.
- 3 Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

Articolo 18

Riservatezza

- 1 L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3 L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.
- 4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune di Ascoli Piceno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Specifici e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 19

Responsabile operativo del Servizio

- 1 Il Responsabile operativo del Servizio, nominato dal Fornitore, è il Sig. _____.
- 2 Il Responsabile operativo è il referente del fornitore nei confronti del Comune di Ascoli Piceno per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato tecnico.
- 3 Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile operativo, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 20

Divieto di cessione del Contratto

- 1 E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Ascoli Piceno, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Specifici.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il Comune di Ascoli Piceno, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2 Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
- 3 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazioni Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Comune di Ascoli Piceno inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

- 1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito

anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Accordo Quadro e dei Contratti Specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al punto (clausola sociale?) che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

- 2 L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- 3 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
- 4 Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dall'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
- 5 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.
- 6 Il Fornitore prende atto che dall'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate
- 7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Specifici ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Specifici nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
- 3 In ogni caso, si conviene che il Comune di Ascoli Piceno, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
- 4 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 5 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 6 Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Ascoli Piceno e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno.
- 7 Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei Contratti sottoscritti i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 8 Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Ascoli oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune di Ascoli Piceno, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 9 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 25

Subappalto

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

- 1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
- 2 Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
- 3 L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
- 6 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.
- 8 Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

1. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
2. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere

- indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/03.
3. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 4. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
 5. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
 6. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
 7. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
 8. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione può risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di esecuzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 11. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 12. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
 13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito delle sentenze C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del

- 27/11/2019 della Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione.
14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
 15. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008

Articolo 26

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. È obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, stipulata con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività previste dall'Accordo Quadro, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi, all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazioni. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00), senza limite aggregato annuo, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione dei contratti specifici e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza dei contratti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente Accordo Quadro, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal Fornitore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza dei contratti specifici e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza dei contratti stessi. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto e l'Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 27

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli

Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte del Comune di Ascoli Piceno non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Specifici attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Specifici continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Ascoli Piceno, li _____

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Dott. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma Digitale:

n. _____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma Digitale:

n. _____